

DM “Energy Release”

Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF)

17 novembre 2022

INDICE

INDICE	2
1 PREMESSA: FINALITÀ DEL DOCUMENTO	3
2 INQUADRAMENTO GENERALE	3
2.1 Il contesto normativo	3
2.2 Ruolo del GSE.....	3
2.3 Soggetti ammessi	4
2.4 Periodo di applicazione della misura	4
2.5 Macro processo	5
3 DETERMINAZIONE ENERGIA ELETTRICA NELLA DISPONIBILITA' DEL GSE	6
3.1 Perimetro per la definizione dell'energia disponibile	7
3.2 Metodologia di determinazione della stima di energia disponibile	7
3.3 Metodologia di determinazione a consuntivo dell'energia elettrica immessa e disponibile...	8
4 REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA MISURA	8
4.1 Procedura di accreditamento	8
4.2 Determinazione del consumo annuale	11
4.3 Procedura GME.....	13
4.4 Stipula contrattuale e attivazione del contratto.....	13
4.5 Recesso e modifica della quantità contrattualizzata	14
4.5.1 Garanzie	14
5 EROGAZIONE CORRISPETTIVI.....	14
5.1 Definizione della quota mensile di energia aggiudicata.....	15
5.2 Definizione del corrispettivo di Acconto	16
5.3 Definizione del corrispettivo di Conguaglio.....	16
5.4 Dati di misura necessari	17
5.5 Tempistiche pagamenti.....	17
6 CONTROLLI E VERIFICHE	18
7 ALLEGATI	18
Allegato 1: Settori rilevanti ai fini del calcolo della produzione industriale.....	18

1 PREMESSA: FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Nel documento sono illustrate le disposizioni tecniche di funzionamento del Decreto Ministeriale del 16 settembre 2022, n. 341 (di seguito, “DM **Energy Release**” o “Decreto”), pubblicato sul sito del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) il 10/10/2022, con l’obiettivo di definire le modalità mediante le quali i clienti finali, anche in forma aggregata, si accreditano ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. b), del Decreto nonché le modalità di partecipazione da parte dei clienti finali al meccanismo di cui al suddetto decreto.

Il GSE si riserva di aggiornare il presente documento nel caso di mutamento del quadro normativo di riferimento e sulla base dell’esperienza acquisita nella gestione del meccanismo al fine di fornire indicazioni di maggior dettaglio su alcuni aspetti particolari.

Il GSE mette inoltre a disposizione il Portale Supporto (<https://supportogse.service-now.com>) in cui è possibile consultare le FAQ (Frequently Asked Questions) relative all’applicazione del “DM Energy Release” o presentare richieste di chiarimenti su specifiche tematiche. Il Portale Supporto, accessibile in via diretta a tutti i soggetti potenzialmente interessati, costituisce un canale di supporto trasparente e non discriminatorio.

2 INQUADRAMENTO GENERALE

2.1 Il contesto normativo

- Articolo 16 bis del Decreto legge n. 17 del 2022 (di seguito, DL 17/2022)
- DM 16 settembre 2022, n. 341 (DM Energy Release)
- Articolo 15-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge n. 4 del 2022 (di seguito, anche Norma Extraprofiti).

2.2 Ruolo del GSE

Il DL 17/2022 ha assegnato al GSE il compito di offrire un **servizio** di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili e di **cedere tale energia mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata almeno triennale**.

Il DM Energy Release, in sede di prima attuazione dell’articolo 16-bis del DL 17/2022 su richiamato, definisce le modalità e le condizioni con le quali il GSE cede l’energia elettrica nella sua disponibilità, derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di Ritiro dedicato (nel seguito, RID) e Scambio sul posto (nel seguito, SSP) ai quali non si applica la Norma Extraprofiti. Secondo il meccanismo definito dal Decreto, il GSE cede l’energia nella propria disponibilità mediante la stipula di contratti triennali a termine di durata fino al 31 dicembre 2025, all’esito di una procedura svolta dal GME sulla propria piattaforma di negoziazione volta a individuare i soggetti aggiudicatari e il volume di energia elettrica in cessione loro spettante.

Più in dettaglio, si tratta di **contratti di cessione per differenza a due vie** che regolano la differenza tra il prezzo di allocazione dell'energia offerta in cessione (pari attualmente a 210 €/MWh – art. 4, comma 3, del Decreto) e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE. Si precisa in merito che il prezzo medio di vendita sarà determinato come il rapporto tra il totale dei ricavi e il totale delle offerte acquistate sui mercati dell'energia come fatturato dal GSE al GME.

L'energia è offerta in cessione prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel e, soltanto se all'esito della procedura svolta dal GME non venga assegnato l'intero volume di energia, è prevista una nuova procedura destinata ai clienti finali non prioritari.

2.3 Soggetti ammessi

I soggetti ammessi sono i **Clienti finali prioritari** così come definiti all'articolo 1 del DM Energy Release vale a dire:


- **clienti finali industriali:** clienti finali le cui utenze si riferiscono a unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- **piccole e medie imprese:** come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;
- **clienti finali localizzati in Sicilia e Sardegna** e che partecipano al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;
- **clienti finali energivori:** imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;
- **clienti finali energivori localizzati nelle isole Sicilia e Sardegna.**

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del DM Energy Release, se all'esito della procedura svolta dal GME non venisse assegnato l'intero volume di energia sarà prevista un'ulteriore procedura destinata ai clienti finali non prioritari.

2.4 Periodo di applicazione della misura

La cessione dell'energia nella disponibilità del GSE ha una durata contrattuale triennale fino al 31 dicembre 2025.

2.5 Macro processo



Il macro-processo del meccanismo in oggetto si articola in 3 fasi di gestione:

- **Accreditamento:**
 - i clienti finali presentano una richiesta di accreditamento al GSE;
 - il GSE, a seguito delle prime verifiche anche attraverso l'interrogazione di banche dati esterne:
 - comunica al cliente finale l'esito della richiesta di accreditamento;
 - comunica al GME l'elenco dei soggetti accreditati e i relativi volumi di energia elettrica ai fini dell'offerta di acquisto (da parte degli stessi) nella procedura di assegnazione;
 - i clienti accreditati, abilitati sulla piattaforma di negoziazione del GME, partecipano alla procedura di assegnazione delle quote di energia elettrica gestita dal GME che, all'esito della procedura, comunica le quote assegnate al GSE.
- **Contrattualizzazione:**
 - I clienti aggiudicatari stipulano un contratto di cessione per differenza a due vie con il GSE di durata fino al 31 dicembre 2025;
 - Il GSE comunica al GME i soggetti contrattualizzati.
- **Settlement:**
 - Il GSE eroga secondo modalità di acconto/conguaglio i corrispettivi a ciascun cliente finale.

Il GSE, ai sensi di quanto previsto all'articolo 7, comma 4, del Decreto Energy Release, si riserva di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai clienti finali, anche successivamente alla fase di accreditamento.

3 DETERMINAZIONE ENERGIA ELETTRICA NELLA DISPONIBILITA' DEL GSE

Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Energy Release, è compito del GSE individuare e comunicare al GME il volume di energia elettrica nella propria disponibilità ai fini dello svolgimento da parte del GME della procedura di assegnazione prevista dall'articolo 4 del Decreto Energy Release.

Il GSE ha effettuato la suddetta comunicazione in data 20 ottobre 2022 con riferimento alla stima dell'energia disponibile per il 2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del Decreto Energy Release, il 31 gennaio di ogni anno, il GSE ridetermina la stima del volume di energia elettrica nella propria disponibilità per il medesimo anno, la comunica al GME che procede a ridefinire le quote di energia aggiudicata. Tale nuovo volume verrà utilizzato anche per la determinazione delle quote da erogare nella fase di acconto.




Figura 1- tempistiche di aggiornamento della quantità disponibile

Dunque, la determinazione dell'energia viene effettuata con due modalità distinte in due momenti differenti a seconda della disponibilità o meno dei dati di energia immessa in rete a consuntivo dagli impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di ritiro e vendita a lungo termine, nell'ambito dei meccanismi del RID e di SSP (ed escludendo gli impianti che rientrano nella Norma Extra Profitti):

- determinazione della stima dell'energia disponibile per la contrattualizzazione a lungo termine dei soggetti ammessi, che viene utilizzata a preventivo per la determinazione delle quote di assegnazione;
- determinazione dell'energia effettivamente disponibile a consuntivo basata sui dati reali di immissione.

Nel corso di ciascun anno, il GSE, sentito il Ministero, a seguito del verificarsi di particolari situazioni che potrebbero comportare una notevole variazione dei volumi, si riserva la facoltà di effettuare sessioni straordinarie di rideterminazione dell'Energia elettrica nella propria disponibilità e di comunicarla al GME per un eventuale ricalcolo delle quote di assegnazione.

Si specifica, inoltre, che:

- nel caso in cui l'energia nella disponibilità del GSE, verificata a consuntivo sulla base dei profili effettivi di immissione degli impianti già contrattualizzati, sia superiore a quella programmata e assegnata, si procede alla riassegnazione. In analogia, eventuali riduzioni dell'energia nella disponibilità del GSE potranno comportare una riduzione delle quote di assegnazione;
- nel caso in cui, a seguito delle verifiche da parte del GSE ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto successivamente alla procedura di assegnazione effettuata dal GME sia disposta l'esclusione di alcuni aggiudicatari dal perimetro del Decreto Energy Release, l'energia disponibile sarà riallocata a beneficio degli altri Aggiudicatari.

3.1 Perimetro per la definizione dell'energia disponibile

I volumi di energia elettrica nella disponibilità del GSE vengono stimati considerando il perimetro di impianti a fonti rinnovabili, che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di ritiro e vendita a lungo termine, nell'ambito dei meccanismi del RID, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003 o dello SSP, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022.

3.2 Metodologia di determinazione della stima di energia disponibile

La stima dell'energia nella disponibilità del GSE è effettuata mediante l'impiego di un modello previsionale per serie temporali di tipo ETS¹ (Exponential Triple Smoothing).

I dati di Input utilizzati dal modello previsionale ETS sono i seguenti:

- Storico dati orari di energia immessa in rete dagli impianti ricadenti nel perimetro del Contratto di Dispacciamento del GSE (da gennaio 2016 all'ultimo dato di misura disponibile);
- Storico dati anagrafici sottostanti alla misura di cui sopra;
- Anagrafica attesa relativa al periodo oggetto di stima, per il perimetro di impianti ricadenti nel Contratto di Dispacciamento del GSE;
- Anagrafica attesa, relativamente al periodo oggetto di stima, per gli impianti ricadenti nel perimetro della Norma Extra Profitti e appartenenti al Contratto di Dispacciamento del GSE.

Utilizzando i dati storici di energia immessa e potenza, si procede al calcolo delle ore equivalenti mensili, per ogni cluster di fonte e regime commerciale. Successivamente, sulla base dell'andamento storico, è possibile prevedere una proiezione delle ore equivalenti per i prossimi anni, utilizzando il modello previsionale ETS.

Le ore equivalenti stimate future vengono successivamente moltiplicate per la potenza nominale attesa, per lo stesso periodo, relativa al perimetro del Contratto di Dispacciamento del GSE.

A questo punto, per poter scorporre la quota di energia destinata alla Norma Extra Profitti, si effettua lo stesso calcolo sulla base della relativa anagrafica.

¹ Algoritmo utilizzato per gestire serie di dati con stagionalità basato sull'ottimizzazione dei coefficienti relativi a tre distinte medie mobili esponenziali le quali danno un maggior peso ai dati più recenti.

Infine, si determina la differenza tra la stima di energia immessa per il Contratto di Dispacciamento del GSE e la stima di energia immessa per gli impianti ricadenti nel perimetro della Norma Extra Profitti, ottenendo così la stima di energia immessa annuale, per la vendita a lungo termine, secondo quanto previsto dal DL 17/2022.

Il perimetro di impianti relativo alla stima per l'anno 2023 si basa sull'estrazione anagrafica effettuata nel mese di settembre 2022.

La stima dell'energia per l'Articolo 16 bis per l'anno 2023 risulta pari a circa 16,0 TWh. Tale stima di energia annuale sarà aggiornata periodicamente sulla base delle tempistiche riportate in premessa al presente capitolo.

3.3 Metodologia di determinazione a consuntivo dell'energia elettrica immessa e disponibile

A partire dal perimetro di impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di ritiro e vendita a lungo termine, nell'ambito dei meccanismi del RID e di SSP, ed escludendo gli impianti che rientrano nella norma Extra Profitti, al fine di calcolare il consuntivo dell'energia elettrica immessa e disponibile, si considerano i dati di misura elettrica immessa in rete trasmessi dai Gestori di Rete cui gli impianti sono connessi ai sensi del TIME sull'anno "A" alla data del 20 febbraio dell'anno "A+1".

Con tale modalità, il GSE determina i volumi di energia elettrica **effettivamente** nella propria disponibilità che comunicherà al GME al fine della rideterminazione delle quantità aggiudicate utili al calcolo del conguaglio.

Il GSE, nell'ambito dell'attività di verifica dei dati di energia elettrica immessa trasmessi, si riserva la possibilità di non considerare al fine del calcolo dell'energia disponibile eventuali dati non coerenti con le caratteristiche tecniche degli impianti.

Si specifica che non saranno previste ulteriori sessioni di rideterminazione di tali volumi a consuntivo a causa di rettifiche o invii tardivi dei dati di misura da parte dei Gestori di Rete.

4 REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA MISURA

4.1 Procedura di accreditamento

I clienti finali prioritari, anche in forma aggregata, ai fini della presentazione dell'offerta di acquisto attraverso la sede di negoziazione del GME, devono preliminarmente presentare una richiesta di accreditamento verso il GSE per poter accedere al meccanismo.

Per l'accREDITamento è necessario registrarsi sull'Area Clienti del GSE e sottoscrivere il servizio "ER-Energy Release", utilizzando l'apposita funzionalità per l'invio della richiesta nella forma di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Si specifica che il cliente finale, anche in forma aggregata, dovrà necessariamente essere registrato con codice fiscale e partita iva. Non verranno, difatti, valutate richieste di accREDITamento pervenute da persone fisiche.

Successivamente alla registrazione, occorre accedere al servizio “ER – Energy Release” e compilare le schede presenti inserendo i dati richiesti. Solo dopo aver completato la compilazione delle schede, è possibile scaricare la dichiarazione sostitutiva pre-compilata con i dati inseriti e ricaricarla, debitamente sottoscritta, al fine di completare l’invio della richiesta di accreditamento. Una volta acquisita la domanda, il sistema invia una mail/comunicazione di conferma dell’avvenuta ricezione assegnando alla stessa un codice univoco.

Nell’ambito della richiesta di accreditamento è necessario dichiarare i requisiti di priorità posseduti, il referente contrattuale e l’eventuale procuratore alla stipula del contratto. La richiesta di accreditamento prevede, in aggiunta alle suddette informazioni, la dichiarazione di concedere al GSE la liberatoria finalizzata esclusivamente all’acquisizione e utilizzo dei dati e delle misure relativi alla energia elettrica prelevata afferenti al/i punto/i di prelievo identificato/i dal/i codice POD nella titolarità dei clienti finali ai fini della verifica dei requisiti di accesso al meccanismo di cui al Decreto nonché alla determinazione della quota parte degli importi spettanti.

Nei casi di clienti finali in forma aggregata, i suddetti requisiti devono essere omogenei per tutti i clienti finali partecipanti all’aggregato; inoltre, al fine di consentire l’individuazione dei punti di prelievo e delle relative informazioni anagrafiche necessarie per la gestione delle richieste di accreditamento, dovrà essere trasmesso al GSE l’elenco nominativo comprensivo di P.IVA e Codice Fiscale di tutti i clienti finali prioritari partecipanti (ivi compreso lo stesso soggetto aggregatore, laddove sia anche un partecipante all’aggregato).

In caso di clienti finali in forma aggregata, la richiesta di accreditamento prevede inoltre la dichiarazione:

- di essere stato nominato soggetto aggregatore e a tal fine di aver ricevuto mandato, attraverso apposito contratto di aggregazione ai sensi dell’articolo 1, lett. f), del Decreto Energy Release, da tutti i soggetti clienti finali indicati nell’elenco allegato alla richiesta per la presentazione della stessa al GSE, per la stipula del relativo contratto, per la visualizzazione dei dati e delle misure relativi ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali aggregati risultanti dal Sistema Informativo Integrato nonché per il percepimento/pagamento degli importi derivanti dal contratto di cessione per differenza a due vie con il GSE;
- che il contratto di diritto privato sottoscritto dai clienti finali aggregati e il soggetto aggregatore è stato sottoscritto antecedentemente alla richiesta;
- di aver verificato che tutti i clienti finali aggregati indicati nell’elenco allegato alla richiesta fanno parte di un gruppo omogeneo in possesso dei medesimi requisiti di priorità;
- di concedere al GSE la liberatoria finalizzata all’acquisizione e utilizzo dei dati e delle misure relativi alla energia elettrica prelevata afferente al/i punto/i di prelievo identificato/i dal/i codice/i POD nella titolarità dei clienti finali aggregati, ai fini della verifica dei requisiti di accesso al meccanismo di cui al Decreto nonché della determinazione della quota parte degli importi spettanti.

Si precisa inoltre che, a parità di requisiti di priorità espressi, un cliente finale può fare una e una sola richiesta di accreditamento.

Il cliente finale che sia, ad esempio, un cliente finale industriale e rientri contemporaneamente nella categoria di piccola o media impresa, dovrà presentare un'unica richiesta dichiarando entrambi i criteri di priorità.

Nel caso in cui il cliente finale che partecipa al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea del carico con siti localizzati nelle regioni di Sicilia e Sardegna di cui alla deliberazione ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel è un consorzio, questi dovrà necessariamente effettuare una richiesta di accreditamento in qualità di cliente finale in forma aggregata.

Ferma restando la facoltà di acquisire ulteriore documentazione utile alla verifica dei requisiti di accesso dichiarati nella richiesta di accreditamento (contratti aggregatore-aggregato, mandati, etc), il GSE acquisirà in fase di accreditamento:

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta;
- il documento di identità del sottoscrittore;
- l'eventuale procura laddove necessaria;
- in caso di cliente finale in forma aggregata: l'elenco dei clienti finali prioritari facenti parte dell'aggregato;
- l'eventuale elenco di POD afferenti a unità locali la cui attività rileva ai fini del calcolo della produzione industriale da parte dell'ISTAT, nel caso in cui il codice ATECO primario del cliente finale non rientri tra quelli oggetto di rilevazione statistica da parte dell'ISTAT nel calcolo della produzione industriale.

Specificazioni su requisiti di priorità:

- con riferimento al possesso del requisito di **cliente finale industriale**, sarà oggetto di verifica il codice ATECO primario come risultante sul Registro Imprese dall'ultimo flusso nella disponibilità del GSE, ovvero, in assenza di codice ATECO primario rientrante nella categoria in oggetto (settore industriale di cui all'Allegato 1), il codice ATECO delle unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell'ISTAT e, congiuntamente, l'appartenenza all'elenco delle imprese che pur non rientrando nel settore industriale come ATECO primario sono ricomprese dall'ISTAT nel calcolo della produzione industriale. In tale casistica, il cliente finale dovrà dichiarare i POD da ricomprendere nella richiesta di accreditamento (saranno, infatti, inclusi i prelievi elettrici imputabili ai soli POD sottesi alle menzionate unità locali);
- con riferimento al possesso del requisito di **piccole e medie imprese**, saranno oggetto di verifica i dati riportati nell'ultimo bilancio disponibile alla data di accreditamento;
- con riferimento al possesso del requisito di **clienti finali localizzati in Sicilia e Sardegna**, sarà oggetto di verifica la presenza della P.IVA del cliente finale nell'elenco fornito da Terna;
- con riferimento al requisito di clienti finali energivori, sarà oggetto di verifica la presenza della P.IVA del cliente finale nell'ultimo elenco pubblicato da CSEA (<https://energivori.csea.it>).

Il GSE si riserva di eliminare l'attribuzione di un requisito di priorità dichiarato dal cliente finale laddove le suddette verifiche diano esito negativo.

Si evidenzia che eventuali documenti integrativi richiesti nella fase di accreditamento devono essere forniti esclusivamente tramite Portale entro tre giorni solari dalla richiesta e comunque non oltre tre giorni solari dall'ultima data utile per la presentazione della richiesta di accreditamento.

4.2 Determinazione del consumo annuale

Il **consumo annuale** sarà composto dal dato di prelievo determinato con le modalità di seguito descritte a partire dai dati acquisiti dal SII e, laddove presente, dal dato di autoconsumo dichiarato dal cliente finale in fase di accreditamento e successivamente verificato dal GSE.

In relazione al **prelievo**, l'elenco dei punti di prelievo (o POD) rientranti nella richiesta di accreditamento saranno quelli associati alla medesima P.IVA risultanti sul Sistema Informativo Integrato (di seguito SII) di Acquirente Unico. In merito, si precisa che:

- l'attribuzione dei punti nella richiesta di accreditamento sarà univoca e a tal fine, nel caso di presenza di un punto in più richieste, l'attribuzione del suddetto sarà effettuata sulla richiesta inviata in data antecedente;
- laddove necessario, il GSE si riserva la facoltà di far dichiarare puntualmente al cliente finale in fase di richiesta di accreditamento i POD da ricomprendere nella richiesta di accreditamento.

Tanto premesso, il GSE, identificati i POD associati alla singola P.IVA, acquisirà dal SII anche specifiche informazioni associate ai medesimi POD come, ad esempio, la localizzazione, la data di attivazione del POD, i consumi storici relativi agli anni 2019 – 2020 – 2021 – 2022. Sulla base delle informazioni presenti sul SII, l'algoritmo elaborato dal GSE provvederà all'associazione dei POD alle singole richieste di accreditamento anche in considerazione dei requisiti di priorità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e, punto 3) e punto 5) del Decreto Energy Release.

Si evidenzia che saranno considerati esclusivamente i POD, nella titolarità del cliente finale, che risultano in stato "attivo" sul SII alla data di richiesta delle informazioni da parte del GSE ad Acquirente Unico e con data di attivazione del POD fino al 30/06/2022.

Sarà utilizzata l'informazione presente nel SII e trasmessa dalle società di distribuzione entro il sestultimo giorno di aprile di ogni anno e pubblicato dal SII stesso verso gli Utenti del Dispacciamento nelle pratiche TIS utilizzate per le previsioni d'acquisto. Tale dato di prelievo per l'anno YY sarà pari al prelievo annuo complessivo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'ultimo anno solare disponibile.

Si precisa che per i POD attivati nel 2022, il dato viene comunque trasmesso dal distributore al SII e rappresenta una stima del prelievo elaborata dal distributore sulla base delle caratteristiche tecniche del punto.

Il prelievo medio annuale (valorizzato in MWh alla terza cifra decimale) per ciascuna richiesta di accreditamento sarà, pertanto, calcolato come media dei valori di prelievo 2020, 2021 e 2022 se presenti nel flusso dati del SII. Se il dato relativo all'anno 2022 non risulta presente sul SII di AU, si precisa che sarà preso come riferimento il periodo 2019-2021 (sempre se valorizzati).

In relazione all'**autoconsumo**, il dato per l'anno YY sarà pari all'autoconsumo annuo complessivo dal 1° gennaio al 31 dicembre dello specifico anno e riferito a tutte le unità di produzione come differenza fra l'energia elettrica prodotta lorda e l'energia elettrica immessa in rete.

Si precisa che, per le unità di produzione di energia elettrica entrate in esercizio nel corso dell'anno, ai fini del calcolo dell'autoconsumo, si considereranno i mesi di effettiva produzione.

L'autoconsumo medio annuale (valorizzato in MWh alla terza cifra decimale) per ciascuna richiesta di accreditamento sarà, pertanto, calcolato come media dei valori di autoconsumo degli anni 2020, 2021 e 2022, se disponibili. Dunque, la media sarà elaborata rispetto al numero di anni disponibili.

Il GSE si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, rispetto a quanto autodichiarato in una fase successiva all'accREDITAMENTO, sulla base degli ulteriori elementi che il cliente finale/aggregatore dovrà fornire e dei dati di misura indicati al paragrafo 5.4. In particolare, il cliente finale/aggregatore dovrà trasmettere i dati:

- relativi all'autoconsumo per singolo anno, che hanno concorso alla determinazione dell'autoconsumo medio dei tre anni;
- relativi alle unità di produzione la cui energia concorre al calcolo degli autoconsumi.

Si invitano i soggetti interessati a presentare domanda di accreditamento a verificare preventivamente la titolarità dei POD e i relativi dati di consumo presenti sul SII.

I POD associati dal GSE alle richieste inoltrate dal cliente finale/aggregatore saranno da questi visualizzabili all'interno del portale ER – Energy Release a seguito della comunicazione di accettazione della richiesta di accreditamento.

Il cliente finale titolare della richiesta di accreditamento dovrà comunicare eventuali variazioni dei POD oggetto della domanda (come, ad esempio, eventuali cessazioni). In merito si specifica che il trasferimento della titolarità di un POD comporta l'esclusione dei prelievi dello stesso dal computo dell'energia effettivamente consumata.

L'elenco dei clienti finali accreditati e dei relativi valori di consumo saranno trasmessi al GME per la successiva procedura di assegnazione nei limiti di quanto previsto all'articolo 4, comma 2, del Decreto Energy Release.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto, l'**offerta di acquisto** presentata dai clienti finali dovrà infatti rispondere ai seguenti criteri:

- un volume minimo di energia elettrica richiesta di 1 GWh/anno;
- un volume massimo di energia elettrica richiesta non superiore al 3% di quello complessivamente offerto;
- un volume massimo di energia elettrica richiesta complessivamente non superiore al 30% del consumo medio degli ultimi tre anni.

In caso di offerta tramite soggetto aggregatore, l'offerta stessa è riferita a gruppi omogenei di clienti finali in possesso dei medesimi requisiti di priorità.

In esito alla valutazione della richiesta, il GSE pubblica sul portale ER – Energy Release i provvedimenti di accoglimento della domanda di accreditamento o di rigetto, inviando contestualmente una mail/comunicazione di notifica al cliente finale.

Per ciascun cliente o aggregato che richiede l'accreditamento, il GSE si riserva di effettuare degli appositi controlli sui dati trasmessi e sui dati importati dal SII o da Terna, anche successivamente alla procedura di accreditamento.

4.3 Procedura GME

Al fine dell'implementazione della procedura di assegnazione da parte del GME, il GSE trasmette al GME:

- la quantità di energia elettrica disponibile per l'allocazione ai clienti finali prioritari o «aggregatori» accreditati dal GSE a partecipare alla procedura di assegnazione, determinata con le modalità indicate al capitolo 3;
- Elenco degli utenti (Clienti finali prioritari/aggregatori) accreditati a partecipare;
- La tipologia di cliente finale prioritario rispetto al quale ogni utente abilitato può presentare offerte;
- Quantitativo max acquistabile valido per tutti gli utenti/profilo (uguale per tutti): 3% dell'energia resa disponibile dal GSE per l'allocazione (in MWh/anno con tre cifre decimali);
- Quantitativo max acquistabile (in MWh/anno con tre cifre decimali) valido e specifico per ogni utente/profilo: 30% del consumo medio degli ultimi tre anni (se presenti);
- Fattore correttivo F di cui all'art. 4, comma 4, del Decreto sulla base dei requisiti di priorità di ciascun profilo associato a ogni utente abilitato (F pari a uno dei seguenti valori: 1, 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5;4;4,5).

L'utente accreditato (cliente finale prioritario/aggregatore) dal GSE deve essere lo stesso soggetto che fa richiesta al GME di partecipazione alla procedura di assegnazione, previa registrazione sulla "Bacheca dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine (Bacheca PPA)" gestita dal GME ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.199.

4.4 Stipula contrattuale e attivazione del contratto

A seguito dell'acquisizione degli esiti della procedura di cui al precedente paragrafo, il GSE abilita i clienti finali Assegnatari alle funzionalità di stipula contrattuale.

I clienti finali Assegnatari accedono al Portale selezionano la funzionalità di stipula, il numero di richiesta di accreditamento e inseriscono nell'apposita maschera i dati propedeutici alla stipula (es. IBAN, regime fiscale). A seguito del completamento dell'inserimento dei dati, il sistema rende disponibile la visualizzazione dell'anteprima del contratto.

Una volta accettate le clausole contrattuali, è possibile scaricare la dichiarazione di accettazione generata dal Portale, che deve essere trasmessa, tramite l'apposita funzionalità, debitamente sottoscritta e accompagnata dal documento di identità del firmatario.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche sulla documentazione trasmessa, il GSE procede all'attivazione del contratto rendendone disponibile una copia tramite Portale.

Si precisa che sarà possibile per i clienti finali Assegnatari accedere alle suddette funzionalità di stipula ai fini dell'attivazione del contratto entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito della procedura di cui al paragrafo 4.3.

4.5 Recesso e modifica della quantità contrattualizzata

Come indicato all'art. 5, comma 3, lett. e), del Decreto, è facoltà dell'Assegnatario recedere dal contratto con il GSE, senza penali, in ogni momento della sua vigenza e con effetto dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di recesso stessa. L'esercizio del diritto di recesso è consentito anche al cliente finale partecipante a un aggregato laddove ciò sia consentito - o non espressamente vietato - dal contratto di aggregazione: in tali casi, il soggetto aggregatore dovrà comunicare in forma scritta al GSE la fuoriuscita dalla configurazione accreditata del cliente finale partecipante all'aggregato e lo stesso verrà escluso dal contratto con il GSE; la fuoriuscita di un cliente finale partecipante all'aggregato dalla configurazione accreditata non determinerà la risoluzione del contratto con il GSE, il quale, fermo restando il rispetto del requisito del consumo effettivo della quantità di energia aggiudicata e contrattualizzata, rimarrà attivo.

Si specifica inoltre che è facoltà dell'Assegnatario richiedere annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo, la modifica in riduzione della quantità di energia oggetto del contratto. Tale richiesta deve essere presentata, attraverso l'apposita funzionalità presente sul portale, ovvero tramite pec all'indirizzo dipartimentodp@pec.gse.it in caso di indisponibilità della suddetta.

4.5.1 Garanzie

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto, il GSE trattiene il primo acconto a titolo di garanzia a copertura degli importi che il cliente finale Assegnatario è tenuto a corrispondere nel caso in cui la differenza tra il prezzo di allocazione in esito alla procedura di cui all'articolo 4 del Decreto Energy Release e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE risulti positiva. Il suddetto importo è trattenuto dal GSE a titolo infruttifero.

Nel caso in cui la suddetta garanzia sia utilizzata per il recupero degli importi dovuti, il GSE si riserva di ricostituire la garanzia trattenendo gli importi relativi alla prima erogazione in favore del cliente finale Assegnatario.

Qualora l'importo trattenuto dal GSE a titolo di garanzia non sia sufficiente a ristorare l'intero debito, il GSE notificherà al cliente finale Assegnatario una diffida ad adempiere al pagamento degli importi rimanenti.

In caso di mancato pagamento, decorsi 3 mesi dalla data di notifica della diffida, il GSE provvede a risolvere il Contratto.

5 EROGAZIONE CORRISPETTIVI

L'erogazione del contributo avviene in due fasi: Acconto e Conguaglio.

5.1 Definizione della quota mensile di energia aggiudicata

Ai fini del riconoscimento dell'Acconto, la quota di energia aggiudicata annuale sarà ripartita sui diversi mesi dell'anno sulla base del profilo mensile della previsione dell'energia nella disponibilità del GSE (la cui somma è stata oggetto della procedura di aggiudicazione del GME).




Figura 2 – Previsione dell'energia nella disponibilità del GSE: profilo mensile

L'energia totale sarà pertanto ripartita secondo quote mensili che il GSE pubblicherà sul proprio sito istituzionale. Si riporta un esempio con quota annuale aggiudicata di 1.000 MWh:

MESE	% MENSILE	$Q_{aggiudicata_m}$ (MWh)
Gennaio	6%	60
Febbraio	6%	60
Marzo	9%	90
Aprile	10%	100
Maggio	11%	110
Giugno	11%	110
Luglio	10%	100
Agosto	10%	100
Settembre	8%	80
Ottobre	7%	70
Novembre	6%	60
Dicembre	6%	60
TOTALE	100%	1000

5.2 Definizione del corrispettivo di Acconto

Il GSE determinerà dei valori mensili del corrispettivo di Acconto, considerando il 70% della quota mensile di energia aggiudicata e il differenziale tra il prezzo medio mensile di vendita sul mercato MGP da parte del GSE e il prezzo dell'offerta di cessione da parte del GSE definito nel Decreto:

$$Acconto_m = (P_{vendita_m} - P_{Rif}) * 0,7 * Q_{assegnata_m}$$

Dove

P_{vendita_m}: prezzo medio mensile di vendita sul mercato MGP determinato come rapporto tra i ricavi da MGP relativi al mese di riferimento e l'offerta di energia accettata sul medesimo mercato, i valori saranno aggiornati mensilmente sulla sezione del sito GSE relativa all'Energy Release;

P_{Rif}: prezzo di offerta di cessione da parte del GSE, attualmente definito pari a 210 €/MWh. Tale prezzo potrà essere adeguato dal GSE alle condizioni più favorevoli che dovessero derivare dall'evoluzione della normativa di riferimento, dalle variazioni dei prezzi di mercato sui meccanismi di ritiro dedicato e scambio sul posto;

Q_{assegnata_m}: quota mensile di energia aggiudicata (in MWh).

Il GSE rende disponibili all'Assegnatario, sul Portale informatico dedicato (in via di implementazione), i dati relativi alla valorizzazione delle partite economiche di acconto entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza. I corrispettivi di acconto non sono soggetti a ricalcolo, eventuali incongruenze verranno compensate in fase di conguaglio annuale.

Il GSE si riserva la facoltà di verificare costantemente l'andamento dei consumi del cliente finale Assegnatario, al fine di garantire un'equa corresponsione degli acconti, eventualmente sospendendo l'erogazione degli stessi, con comunicazione motivata, laddove fossero rilevate incongruenze o totale assenza dei dati di consumo (ivi compresi gli autoconsumi) rispetto al valore assegnato in esito alla procedura d'asta negoziata. Il cliente finale aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al GSE via pec all'indirizzo dipartimentodp@pec.gse.it e comunque non oltre 10 giorni dal manifestarsi dell'evento qualsiasi condizione che possa far venir meno il diritto al riconoscimento dell'Acconto e del successivo Conguaglio.

5.3 Definizione del corrispettivo di Conguaglio

Il corrispettivo di Conguaglio annuale viene erogato nei limiti del 30% dell'energia aggiudicata, purché consumata, e tiene conto della nuova quota di energia assegnata a seguito della quantificazione dell'energia effettivamente nella disponibilità del GSE per l'anno A.

Il corrispettivo di conguaglio è calcolato utilizzando la seguente formula:

$$Conguaglio_a = [(P_{vendita_{annuale}} - P_{Rif}) * \min(Q_{consumata_{annuale}}; Q'_{assegnata_{annuale}})] - \sum_{m=1}^{12} Acconto_m$$

Dove

$Q'_{assegnata_{annuale}}$: è la quantità aggiudicata ricalcolata tenendo conto dell'energia elettrica immessa in rete effettivamente nella disponibilità del GSE per l'anno A (in MWh), non superiore alla quota annuale aggiudicata;

$Q_{consumata_{annuale}}$: sommatoria dell'energia totale annua prelevata dai POD, ricavata dal SII, e di quella autoconsumata; si precisa che tale quantità non sarà oggetto di rideterminazioni a seguito della variazione dei volumi di energia immessa in rete per il medesimo anno A (in MWh);

P_{Rif} : prezzo di offerta di cessione da parte del GSE, attualmente definito pari a 210 €/MWh. Tale prezzo potrà essere adeguato dal GSE alle condizioni più favorevoli che dovessero derivare dall'evoluzione della normativa di riferimento, dalle variazioni dei prezzi di mercato sui meccanismi di ritiro dedicato e scambio sul posto;

$P_{vendita_{annuale}}$: prezzo medio annuale di vendita sul mercato MGP determinato come rapporto tra i ricavi da MGP relativi e l'offerta di energia accettata sul medesimo mercato, al pari dei prezzi mensili, il valore medio annuale sarà riportato sulla sezione del sito GSE relativa all'Energy Release.

Il GSE, in presenza di tutti i dati sui consumi, rende disponibili all'Assegnatario, sul portale informatico, i dati relativi alla valorizzazione delle partite economiche di conguaglio entro il giorno 25 del mese di aprile dell'anno A+1. Il GSE si riserva altresì la facoltà di richiedere al cliente finale chiarimenti in merito al valore degli autoconsumi rilevati per l'anno A.

5.4 Dati di misura necessari

Ai fini della verifica della presenza e coerenza dei consumi effettivi con l'energia assegnata, vengono considerati:

- i dati mensili di **energia elettrica prelevata** afferenti ai POD dell'Assegnatario messi a disposizione del GSE dal SII e da Terna; si specifica che rientrano nel perimetro sia i POD delle reti con obbligo di connessione di terzi sia quelli dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);
- i dati di energia elettrica prodotta e immessa in rete dalle unità di produzione che concorrono alla definizione dell'autoconsumo per le quali trova applicazione la disciplina dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC). A tale scopo, il GSE utilizzerà i dati nella propria disponibilità, nel caso di impianti qualificati a vario titolo dal GSE, o li richiederà al gestore di rete cui l'impianto è connesso, al cliente finale o a soggetti terzi.

5.5 Tempistiche pagamenti

Il termine di scadenza delle fatture emesse dalle parti è fissato all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di emissione delle fatture (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Nel caso in cui la data di pagamento ricada in un giorno non lavorativo, il pagamento è disposto con valuta del giorno lavorativo (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma) immediatamente successivo.

Tale termine è subordinato:

- a) al completamento, da parte cliente finale, delle informazioni di numero e data fattura nel preliminare di fattura entro l'ultimo giorno calendariale del mese di pubblicazione del corrispettivo; diversamente, la scadenza sarà posticipata all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello del completamento del preliminare di fattura (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma);
- b) alla ricezione della notifica di accettazione da parte dello SdI della "FatturaPA", fatta eccezione per gli Operatori ai quali non si applica la normativa di cui al Decreto del 3 aprile 2013, n. 55. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a rifiuti e ritardi da parte dello SdI non daranno luogo al riconoscimento degli interessi di mora;
- c) alla ricezione della liberatoria a seguito delle verifiche effettuate dal GSE come previsto dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 4, concernente le modalità di attuazione dell'articolo 48 bis DPR n. 602 del 1973. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a tali verifiche non daranno luogo a interessi di mora.

Il GSE effettua la liquidazione delle somme dovute determinando la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice sulla base del beneficio spettante all'Assegnatario tenendo conto delle fatture emesse dal GSE e di quelle precedenti non ancora incassate.

6 CONTROLLI E VERIFICHE

Il GSE effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai clienti finali per attestare il possesso dei requisiti di priorità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del DM Energy Release. Il Gestore del SII e TERNA forniscono al GSE le informazioni necessarie alle predette verifiche nonché ai fini dell'articolo 5, comma 3, del Decreto Energy Release.

7 ALLEGATI

Allegato 1: Settori rilevanti ai fini del calcolo della produzione industriale

B	Attività estrattiva
C	Attività manifatturiere
CA	Industrie alimentari, bevande e tabacco
CB	Industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori
CC	Industria del legno, della carta e stampa
CD	Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati
CE	Fabbricazioni di prodotti chimici
CF	Produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
CG	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
CH	Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti)
CI	Fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
CJ	Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche
CK	Fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a.
CL	Fabbricazione di mezzi di trasporto
CM	Altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature
D	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria